



## Presidente

Comune di Sasso Marconi  
Area Servizi alla Persona  
Servizi culturali, sportivi e per i giovani  
Responsabile del progetto  
Cati La Monica  
[comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it)

Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia  
Responsabile del Servizio Associato Gare  
Barbara Belletini  
[unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it)

e, per conoscenza  
Appennino Slow S.c.a.r.l.  
Loiano (BO)  
[appenninoslow@pec.it](mailto:appenninoslow@pec.it)

## Fascicolo n. 3880/2024

**Oggetto:** Gara europea a procedura telematica aperta per l'affidamento della gestione dell'ufficio di informazioni e accoglienza turistica denominato "InfoSasso" - IAT-R. CIG B23F333A06. Conclusione del procedimento in forma semplificata ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici approvato con Delibera n. 270 del 20 giugno 2023.

Con nota acquisita al protocollo n. 91542 del 1° agosto 2024 è pervenuta all'Autorità una segnalazione relativa alla gara indetta dal Comune di Sasso Marconi per l'affidamento della gestione dell'ufficio di informazioni e accoglienza turistica denominato "InfoSasso" - IAT-R, con la quale venivano prospettate anomalie e criticità relative ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica. Con nota protocollo Anac n. 117561 del 10 ottobre 2024 veniva avviato un procedimento di vigilanza nei confronti del Comune di Sasso Marconi e dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, ai sensi dell'art. 222 comma 3 lett. a) del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 12 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici approvato con Delibera n. 270 del 20 giugno 2023.

Il Comune di Sasso Marconi presentava memorie con nota del Responsabile del progetto del 7 novembre 2024, acquisita al protocollo Anac n. 130895 dell'8 novembre 2024 rispetto alla quale l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia riteneva di non aggiungere ulteriori elementi (nota dell'8 novembre 2024, acquisita in pari data al protocollo Anac n. 130925/2024).

In base alle risultanze istruttorie, con la presente, approvata dal Consiglio nell'adunanza del 22 gennaio 2025, si comunica la conclusione del procedimento in forma semplificata ai sensi dell'art. 20 comma 3 del citato Regolamento di vigilanza, sulla base delle seguenti considerazioni.



## Fatto

Con Determina n. 211 dell'11 giugno 2024 il Comune di Sasso Marconi ha indetto una gara europea a procedura telematica aperta per l'affidamento della gestione dell'ufficio di informazioni e accoglienza turistica denominato "InfoSasso" - IAT-R -CIG B23F333A06. L'importo a base d'asta, per 4 anni, veniva stimato in € 490.400,00 oltre Iva, mentre il valore globale dell'appalto veniva stimato in € 1.238.260,00, comprendendo il rinnovo per 4 anni, la proroga tecnica per 6 mesi ed il cd. quinto d'obbligo. Con la stessa Determina venivano approvati il Capitolato speciale d'appalto, i requisiti di partecipazione ed i criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica. La procedura di gara è stata gestita tramite piattaforma certificata SATER dal Servizio Associato Gare (S.A.G.) dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, in base alla Convenzione del 31 dicembre 2014 stipulata con i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per l'acquisizione in forma associata di lavori, beni e servizi. Il Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni ha a sua volta approvato gli atti di gara con Determinazione n. 331 del 26 giugno 2024.

Alla procedura hanno partecipato la Appennino Slow S.c.a.r.l. e la Pirene S.r.l. e quest'ultima è stata esclusa in quanto la propria offerta tecnica non ha raggiunto la soglia minima di sbarramento fissata dal Disciplinare.

Con Determinazione n. 448 del 30 agosto 2024 il S.A.G. dell'Unione dei Comuni ha aggiudicato la gara alla Appennino Slow S.c.a.r.l. con sede a Loiano, che ha conseguito un punteggio tecnico complessivo riparametrato di 97 punti su 100 ed ha formulato un'offerta economica di € 487.261,44 per quattro anni, con un ribasso dello 0,64%.

Con Determinazione n. 323 del 6 settembre 2024 il Comune di Sasso Marconi ha preso atto dell'aggiudicazione determinata dal provvedimento n. 448/2024 del S.A.G. dell'Unione dei Comuni ed ha affidato il servizio alla Appennino Slow S.c.a.r.l. per quattro anni, fino al 31 agosto 2028, con possibilità di rinnovo per ulteriori quattro anni.

La Appennino Slow S.c.a.r.l. è il precedente gestore dell'Ufficio di Informazione Turistica (UIT) "Infosasso" del Comune di Sasso Marconi. La società infatti si è aggiudicata, quale unica partecipante, la gara ad evidenza pubblica indetta dal S.A.G. dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia con Determinazione n.122 del 20 maggio 2016 con conseguente affidamento del servizio da parte del Comune di Sasso Marconi dal 30 agosto 2016 al 30 agosto 2018 (Determinazione n. 269 dell'11 agosto 2016).

Si è aggiudicata inoltre, quale unica partecipante, la gara approvata dal Comune di Sasso Marconi con Determinazione n. 116 del 16 aprile 2019 ed indetta dal S.A.G. dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia con Determinazione n. 241/2019, con conseguente affidamento del servizio in base al contratto del 30 ottobre 2019, con scadenza 31 agosto 2024.

## Diritto

1. Il Disciplinare richiede quale requisito di partecipazione relativo alla capacità tecnica e professionale, la pregressa esperienza in campo turistico. Si richiede in particolare l'aver gestito negli ultimi 3 anni (2021 -2022- 2023) almeno due uffici turistici di cui almeno uno con qualifica di IAT, per committenti pubblici o privati. (art. 6.3).

Il Disciplinare prevede il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con la possibilità di ottenere un punteggio massimo di 85 punti su 100 per l'offerta tecnica e 15



punti su 100 per l'offerta economica. Come già evidenziato, per l'offerta tecnica è prevista una soglia di sbarramento di 48 punti.

L'esperienza in campo turistico, richiesta per la partecipazione alla gara, è valutata anche ai fini dell'attribuzione dei punteggi sull'offerta tecnica, in base ai seguenti criteri:

1. Progettualità – massimo 30 punti;
2. Esperienza in campo turistico – massimo 30 punti;
3. Personale operante sulla IATR e caratteristiche organizzative dell'appaltatore – massimo 20 punti;
4. Migliorie – massimo 5 punti.

Per quanto qui rileva, il criterio n. 2 "*Esperienza in campo turistico*", che permette di conseguire 30 punti su 85, è suddiviso nei seguenti sub criteri:

2.1. "*Numero di UIT e IAT diversi gestiti negli ultimi 5 anni (potranno essere attestati i servizi gestiti per almeno un biennio) aggiunti a quelli richiesti obbligatoriamente come requisiti di partecipazione*". È previsto un criterio di attribuzione del punteggio tabellare che consente di conseguire 3 punti per ogni servizio diverso gestito per almeno due anni, fino ad un massimo di 12 punti.

2.2. "*Valorizzazione di cammini riconosciuti a livello nazionale*". E' previsto un criterio di attribuzione del punteggio discrezionale che consente di conseguire un massimo di 10 punti («*per ogni cammino la valutazione verrà effettuata sulla base della quantità di attività della qualità della stessa e sul numero di cammini promossi*»).

2.3. "*Partnership e collaborazioni con altri soggetti pubblici e/o privati per la promozione del territorio e dei prodotti locali*". È previsto un criterio di attribuzione del punteggio tabellare che consente di conseguire un massimo di 8 punti (1 punto per ogni soggetto fino ad un massimo di 8).

Nell'ambito del criterio n. 3 "*Personale operante sulla IATR e caratteristiche organizzative dell'appaltatore*" è previsto il sub criterio 3.2 "*Caratteristiche organizzative dell'appaltatore*" che prevede l'attribuzione di un punteggio discrezionale di massimo di 5 punti per «*la composizione societaria, l'organigramma dell'azienda, la presenza di uffici di qualità, il possesso di certificazioni di qualità*».

Il criterio 4 "*Migliorie*" consente di acquisire un punteggio massimo discrezionale di 5 punti, per «*progetto di sistemazione dei locali al piano terra e al piano sopra. Planimetria con disposizione dei due uffici. Nuovi arredi e attrezzature informatiche per i dipendenti. Innovazioni Tecnologiche*».

2. Nella comunicazione di avvio dell'istruttoria è stato rilevato come i criteri di valutazione dell'offerta tecnica previsti dal Disciplinare, anziché essere di carattere oggettivo, fossero in prevalenza di tipo soggettivo, valorizzando in maniera prevalente l'esperienza pregressa e le caratteristiche soggettive dei concorrenti. Si è rilevata, pertanto, la violazione delle disposizioni dell'art. 108 comma 4 del d.lgs. 36/2023, del principio di separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione ed una configurazione dei criteri di valutazione non in linea con gli orientamenti giurisprudenziali e le pronunce dell'Autorità che ammettono solo in limitate ipotesi la possibilità di inserire criteri soggettivi di valutazione dell'offerta, accanto a quelli oggettivi che attengono agli aspetti qualitativi, ambientali o sociali connessi all'oggetto dell'appalto.

Presentava profili di criticità anche il criterio n. 4 "*Migliorie*" in quanto le forniture e i servizi ivi indicati non risultavano previsti e remunerati dal Capitolato, dunque erano apparentemente



ric conducibili ad una modifica progettuale non ammissibile in fase di gara, il cui valore economico sembrava posto totalmente a carico dell'appaltatore.

Si è rilevato, inoltre, che in difformità alle previsioni dell'art. 108 comma 7 ultimo periodo, il Disciplinare non prevede l'attribuzione di un maggior punteggio per le imprese che attestano il possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 196/2006 (Cfr. Bando tipo n. 1 approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023).

**3.** A fronte delle suesposte contestazioni, il RUP ha illustrato le caratteristiche degli uffici di informazione ed accoglienza turistici -reservation (IAT-R) oggetto di affidamento, evidenziando come lo IAT-R di Sasso Marconi denominato "InfoSasso" svolga funzioni di prenotazione diretta dei servizi turistici e dei pernottamenti per il territorio di riferimento, oltre alla funzione di Redazione Locale dell'ambito Appennino Bolognese, che fa parte del Sistema di Informazione al Turista (SITur) della Regione Emilia-Romagna. Il Comune di Sasso Marconi svolge inoltre le funzioni di comune capofila nella promozione e valorizzazione del cammino "La Via degli dei" che gestisce mediante il proprio ufficio turistico. Trattasi di tre servizi rivolti ad un'area vasta che promuove il turismo di 30 comuni (fra servizi IAT R, Redazione locale e Via degli dei) per i quali, ad avviso della stazione appaltante, sarebbe imprescindibile possedere fin dall'inizio dell'esecuzione dell'appalto esperienza, professionalità, competenze, da cui la stazione appaltante ritiene possa discendere un'immediata affidabilità del soggetto gestore, per potere garantire servizi di alta qualità.

Il RUP ha affermato che l'esperienza in campo turistico, così come declinata nei criteri n. 2.1 e n. 2.2, sarebbe strettamente correlata alle caratteristiche migliorative dell'offerta sotto il profilo qualitativo della prestazione, poiché oggettivamente quando si sono gestiti più servizi turistici in precedenza la qualità dell'offerta aumenterebbe.

Il criterio n. 2 sarebbe quindi oggettivo e teso a valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta, garantendo, assieme agli altri criteri, un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, come previsto dall'art. 108 comma 4 del d.lgs. 36/2023.

Ad avviso della stazione appaltante la concorrenza sarebbe stata garantita sia dall'utilizzo di criteri matematici non soggettivi (criteri tabellari con un determinato punteggio per ogni servizio gestito), sia dall'utilizzo di criteri discrezionali con una descrizione puntuale di cosa sarebbe stato valutato. Infine, il RUP ha evidenziato che non è stata richiesta un'esperienza specifica legata ad un territorio, ma un'esperienza che poteva essere conseguita sia per committenti pubblici che privati, senza limitazioni territoriali.

Anche il criterio 3.2. "Caratteristiche organizzative dell'appaltatore" che prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di 5 punti, sarebbe di ausilio nella valutazione dell'offerta tecnica, poiché i servizi in appalto hanno necessità di un gestore con una struttura imprenditoriale solida alle spalle (in grado di gestire criticità, relazioni, problemi in merito alla gestione del personale, una mole significativa di informazioni e di relazioni con i diversi enti coinvolti) ed in possesso preferibilmente di certificazioni di qualità ed eventualmente di specifici uffici qualità.

Quanto al criterio 2.3 "*Partnership e collaborazioni con altri soggetti pubblici e/o privati per la promozione del territorio e dei prodotti locali*" per il quale può essere attribuito un punteggio massimo di 8 punti, il RUP ha dichiarato che la valutazione non avveniva relativamente ad esperienze pregresse e che il criterio sarebbe legato alla possibilità di sviluppo di un marketing territoriale integrato tramite la collaborazione di partners pubblici o privati, anche internazionali.



Dunque, il criterio dell'esperienza sarebbe stato pesato in modo adeguato, non incidendo in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo dato che, escludendo il criterio 2.3. e sommando i punteggi massimi dei criteri 2.1 + 2.2 + 3.2 si raggiunge un massimo di 27 punti, pari al 32% degli 85 complessivi. I restanti 58 punti, pari al 68% di 85 punti, erano assegnabili alla progettualità, al personale operante, ai partenariati ed alle miglorie; punteggio che se conseguito anche non per intero avrebbe ampiamente consentito il raggiungimento della soglia di sbarramento di 45 punti.

Per quanto riguarda il criterio n. 4 "Migliorie" (massimo 5 punti) il RUP ha chiarito che il progetto di sistemazione complessiva dei locali avrebbe potuto prevedere o nuovi arredi o attrezzature, o limitarsi ad una disposizione nuova dei locali, evidenziando altresì che nel marketing territoriale la disposizione di un locale permette di avere maggiori flussi di utenti/clienti e dunque anche maggiori introiti e efficacia di azione tramite le tecniche di Shelf Marketing.

Da ultimo, quanto alla mancata previsione di criteri premianti la parità di genere (art. 108 comma 7 del d.lgs. 36/2023) il RUP dichiarato che le certificazioni allegabili dai concorrenti nell'ambito del criterio 3.2 "Caratteristiche organizzative dell'appaltatore" anche se non specificatamente indicato, potevano concernere anche le pari opportunità. Ha chiarito inoltre di aver ritenuto il criterio in questione obbligatorio solo per i bandi PNRR, assicurando tuttavia che per il futuro verrà previsto in tutti i bandi del Comune, in ottica di uno sviluppo sempre maggiore delle pari opportunità.

4. Al fine di valutare la questione oggetto di istruttoria si ritiene utile richiamare il quadro normativo di riferimento in materia di criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'art. 108 comma 4 del d.lgs. 36/2023 prevede segnatamente che «*I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto*».

La Relazione illustrativa richiama l'art. 67 par. 4 della Direttiva 2014/24/UE, in base al quale l'amministrazione non ha una libertà di scelta dei criteri illimitata, dovendo garantire la possibilità di una concorrenza effettiva. I criteri, inoltre, devono essere accompagnati da specifiche che consentano di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte.

Occorre poi considerare che in base alle norme comunitarie deve sussistere un collegamento tra criterio di aggiudicazione e oggetto del contratto, e la valutazione della stazione appaltante deve incentrarsi su fattori che caratterizzano il processo specifico di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi oggetto dell'acquisto (Considerando n. 97 della direttiva 2024/14/UE; Corte di Giustizia C-368/10 e C-513/1999).

L'Autorità ha recentemente ribadito, sulla scorta della giurisprudenza, che la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nella determinazione dei singoli criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e nella relativa ponderazione. Tale scelta, tuttavia, deve attuarsi secondo le previsioni del comma 8 dell'art. 108 del d.lgs. 36/2023 e nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza rispetto all'oggetto dell'appalto (Parere di precontenzioso Delibera n. 219 del 23 aprile 2024, che richiama Cons. Stato, V, 17 febbraio 2022, n. 1186).



Sia l'Autorità che la giurisprudenza amministrativa hanno avuto modo di pronunciarsi sull'analoga disposizione del previgente art. 95 comma 6 del d.lgs. 50/2016, ammettendo la possibilità di applicare in maniera attenuata il divieto generale di commistione tra le caratteristiche oggettive dell'offerta ed i requisiti soggettivi dell'operatore economico concorrente, con argomentazioni che possono essere senz'altro utilizzabili nella vicenda oggetto di istruttoria.

È stata infatti ammessa la possibilità di utilizzare criteri di valutazione delle offerte di carattere soggettivo, come l'esperienza pregressa, ma a due condizioni: che il criterio esperienziale faccia luce sulla qualità dell'offerta e che il punteggio previsto non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo.

Infatti «*Nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l'affidabilità dell'offerta o di valorizzare caratteristiche dell'offerta ritenute particolarmente meritevoli; in ogni caso, devono riguardare aspetti, quali quelli indicati dal Codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione... Limitato deve essere, di regola, il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva o agli elementi premianti, ad esempio non più di 10 punti sul totale, considerato che tali elementi non riguardano tanto il contenuto dell'offerta ma la natura dell'offerente*» (Cfr. Atto del Presidente Anac n. 1332 del 23 luglio 2023). Analogamente il Consiglio di Stato ha evidenziato che «*La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la possibilità di applicare in modo attenuato il tendenziale divieto di commistione tra le caratteristiche oggettive della offerta e i requisiti soggettivi della impresa concorrente, alla duplice condizione a) che taluni aspetti dell'attività dell'impresa possano effettivamente "illuminare" la qualità della offerta e b) che lo specifico punteggio assegnato, ai fini dell'aggiudicazione, per attività analoghe a quella oggetto dell'appalto, non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo* » (Cons. Stato sez. V, 22 ottobre 2018 n. 6026; Sez. V, 17 febbraio 2022, n. 1186).

5. Alla luce della ricostruzione fattuale e giuridica effettuata nel corso dell'istruttoria, si ritiene che nella gara in esame le suddette due condizioni non si siano verificate.

Le controdeduzioni del Comune di Sasso Marconi non appaiono infatti persuasive ed idonee a superare le criticità rilevate, in particolare per quanto attiene alla fissazione, nell'ambito dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, di preponderanti criteri soggettivi non adeguatamente e specificamente motivati, che risultano oltrepassare quei limiti di ragionevolezza e proporzionalità che legittimano la rilevanza degli aspetti soggettivi ai fini valutativi dell'offerta.

Si conviene che per le caratteristiche del servizio di IAT-R oggetto dell'affidamento la pregressa esperienza maturata dagli operatori economici potesse astrattamente rilevare ai fini della valutazione della capacità di realizzare la specifica attività oggetto della gara ed essere presa in considerazione tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

Tuttavia, nel caso di specie si ritiene che la stazione appaltante abbia attribuito al criterio dell'esperienza un peso eccessivo rispetto agli altri criteri, facendo sì che i criteri soggettivi di valutazione delle offerte risultino non in linea con il principio di proporzionalità, essendo preponderanti rispetto a quelli oggettivi ed incidendo significativamente sul punteggio tecnico conseguibile. Infatti, i criteri n. 2 e 3 consentono di acquisire un punteggio complessivo di 35 punti sul totale di 85, pari al 41.18% del totale, peraltro laddove è prevista una soglia di sbarramento di 45 punti su 85.

Si osserva ancora che per la valutazione del progetto il Disciplinare prevede l'attribuzione di soli 30 punti su 85. Al riguardo si ritiene che per l'affidamento di un servizio di informazioni turistiche,



la natura stessa del contratto evidenzia come il criterio preminente debba essere quello della valutazione del progetto tecnico, posto che la qualità dell'approccio progettuale è determinante per raggiungere gli obiettivi di promozione e valorizzazione turistica richiesti dall'amministrazione. Pertanto, nella redazione della documentazione di gara, sarebbe stato opportuno attribuire un peso significativo agli aspetti qualitativi del progetto, tenendo in debita considerazione il contenuto tecnico delle offerte, in modo da privilegiare l'operatore economico che dimostri maggiore capacità progettuale e organizzativa nella gestione del servizio di informazioni turistiche, che richiedono infatti un'attenta analisi degli aspetti progettuali, quali la capacità di garantire una comunicazione efficace con il pubblico, la conoscenza del territorio, l'innovatività nelle modalità di erogazione del servizio, nonché l'attenzione a elementi di sostenibilità ambientale e parità di genere. Tali fattori, connessi all'oggetto specifico dell'appalto, appaiono determinanti per il raggiungimento degli obiettivi contrattuali e per la soddisfazione delle esigenze dell'amministrazione correlate all'interesse pubblico primario legato alla qualità del servizio da erogare.

Si osserva, inoltre, che i criteri premiali basati sulla "past performance" previsti dal Disciplinare non risultano tutti concretamente idonei ad evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti ed a differenziarle in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante poiché non risultano tali da evidenziare un maggior pregio della proposta contrattuale che dovrà esser resa in favore dell'amministrazione e non risultano avere concretamente un'influenza diretta e significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto.

In particolare l'esperienza in campo turistico così come declinata nel criterio di valutazione n. 2 non appare correlata alle caratteristiche migliorative dell'offerta sotto il profilo qualitativo e rapportata alle prestazioni che si richiedono di eseguire all'appaltatore, apparendo basata piuttosto su una semplice presunzione che le abilità dimostrate in precedenti servizi analoghi a quelli richiesti dal Capitolato possano garantire di per sé una determinata qualità della prestazione offerta.

Quanto sopra trova conferma nella previsione di criteri tabellari (on/off), che implicando una valutazione meramente binaria delle offerte, non permettono una differenziazione tra le stesse, ed azzerano la competizione sulla qualità, in quanto una volta soddisfatti i requisiti minimi, tutte le offerte che li rispettano ottengono lo stesso punteggio.

Infatti, il sub criterio 2.1. "*Numero di UIT e IAT diversi gestiti negli ultimi 5 anni*" assegna un punteggio tabellare fino a 12 punti, che non tiene conto di variabili qualitative legate ai servizi gestiti in precedenza e valuta il numero di servizi gestiti per almeno due anni oltre a quelli richiesti obbligatoriamente come requisito di partecipazione, rischiando di creare una duplicazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione.

Anche il criterio relativo ai partenariati, di cui al punto 2.3, ugualmente con un punteggio tabellare che non tiene conto di variabili qualitative, sottende una presunzione che non appare legata alle qualità dell'offerta tecnica, indipendentemente dal fatto che i partenariati siano in corso o conclusi (la locuzione "*da attestarsi con documento sottoscritto dal partner*" appare interpretabile nell'uno e nell'altro senso).

Relativamente al criterio n. 3.2. relativo alla capacità organizzativa, che viene valutato con un punteggio discrezionale, di per sé sarebbe astrattamente idoneo ad essere di ausilio alla valutazione dell'offerta tecnica, qualora facesse emergere l'idoneità della prestazione offerta a realizzare con efficacia gli obiettivi sottesi al servizio. Si tratta, comunque di un criterio soggettivo,



il cui peso (5 punti) va ad aggiungersi al significativo peso degli altri criteri soggettivi basati sull'esperienza (30 punti), concorrendo in tale modo a verificare la sproporzione con i criteri oggettivi, come prima descritta.

Si prende atto dell'interpretazione prospettata dalla stazione appaltante in merito al criterio n. 4 "Migliorie", dovendosi comunque osservare che la formulazione letterale del criterio fa espresso riferimento a nuovi arredi e attrezzature informatiche per i dipendenti, il cui valore economico sembra essere posto totalmente a carico dell'appaltatore.

Occorre poi aggiungere che i criteri di valutazione legati all'esperienza previsti dal Disciplinare, oltre a non risultare di ausilio nella valutazione dell'offerta tecnica ed a rischiare di duplicare i requisiti di partecipazione, potrebbero avvantaggiare soggetti strutturati e storicamente presenti sul mercato, restringendo la possibilità di aggiudicazione ai soggetti già affermati, creando una potenziale barriera all'accesso a discapito di altri operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara.

Fermo restando che quanto sopra è sufficiente ad evidenziare le maggiori criticità, inoltre non può escludersi che i criteri in questione possano avere indirettamente avvantaggiato il precedente appaltatore, che ha avuto modo di gestire l'Ufficio di Informazioni Turistiche per il Comune di Sasso Marconi a partire dal 2016.

In proposito, ci si limita a rilevare che, pur trattandosi di settore, quello dei servizi di informazione turistica, nel quale sono presenti più operatori che vi operano in concorrenza, alla gara hanno partecipato solo due soggetti, di cui uno (Pirene S.r.l.) è stato escluso per non aver raggiunto la soglia di sbarramento di 45 punti, peraltro avendo conseguito un punteggio di 3,67 su 30 per l'esperienza in campo turistico. L'altro è appunto il precedente gestore del servizio Appennino Slow, che ha conseguito un punteggio di 26 punti su 30 per l'esperienza in campo turistico.

Proponendo un ribasso dello 0,67% sull'importo a base di gara, Appennino Slow si è aggiudicata la prosecuzione della gestione del servizio fino al 31 agosto 2028, con possibilità di rinnovo per ulteriori quattro anni, dunque fino al 31 agosto 2032 ed ulteriori sei mesi di proroga tecnica.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene che i criteri di aggiudicazione previsti nel disciplinare della gara oggetto di istruttoria possano anche non aver garantito un confronto concorrenziale effettivo sul merito tecnico delle offerte, in potenziale violazione del principio di accesso al mercato di cui all'art. 3 del d.lgs. 36/2023, declinato nei principi di concorrenza, imparzialità e non discriminazione.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Firmato digitalmente